



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE”

REG. GEN.LE N. 1171 DEL 27/09/2024

REG. SETT.210 DEL 27/09/2024

OGGETTO: Copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 (un) posto di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (FE), ex Cat. D, del Comparto Funzioni Locali, mediante scorrimento graduatoria

IL RESPONSABILE del SETTORE 2 “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”

PREMESSO:

- **che** con Determinazione Reg. Sett. n. 83 del 23.04.2024 - Reg. Gen. n. 494 del 24.04.2024 la Responsabile del Settore 2 “Risorse Umane”, in attuazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il Triennio 2024/2026” - Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano, con il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” 2024-2026 e del relativo “Piano occupazionale” per l’Anno 2024 approvati con Deliberazione G.C. n. 8 del 31/01/2024, indicava una Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 (un) posto di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, con inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali (nuovo Ordinamento Professionale), corrispondente all’ex Categoria D del vecchio Ordinamento, fatte salve le quote di riserva di posto maturate in favore degli operatori volontari del servizio civile universale ex art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017 ss.mm.ii. e dei volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 ss.mm.ii.;

- **che**, ultimata la sopra detta procedura selettiva pubblica, il medesimo Responsabile:

- con Determina n. 169 – Reg. Gen. n. 977 del 06.08.2024, effettuate le necessarie verifiche in ordine alle preferenze/precedenze di legge, tra l’altro, ha approvato gli atti e i Verbali della Commissione nominata con Determinazione Reg. Sett. n. 127 del 02.07.2024 - Reg. Gen. n. 821 del 02.07.2024 e integrata con Membri Aggiunti con Provvedimento Reg. Sett. n. 153 del 26.07.2024 - Reg. n. 936 del 29.07.2024 e la “**graduatoria definitiva**”, quale

- risultante a seguito della riformulazione effettuata d'ufficio sulla base dei titoli di preferenza posseduti dai candidati ivi utilmente collocati, secondo le previsioni di legge;
- effettuata un'ulteriore verifica dei requisiti sostanziali dichiarati e documentati dal candidato risultato primo in graduatoria, con Determinazione n. 182 del 21.08.2024 – Reg. Gen. n. 1050 del 23.08.2024 ha assunto, a copertura del posto messo a concorso, il candidato **risultato vincitore** e non riservatario, **con decorrenza dal con decorrenza dal 27 agosto 2024**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time al 50% (n. 18 ore settimanali), con profilo professionale di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici” e con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali (nuova Classificazione Professionale), corrispondente all'ex Categoria D del vecchio Ordinamento, a copertura del posto messo a concorso;

DATO ATTO che il predetto ha assunto effettivamente servizio il 27 agosto 2024, previa stipula di contratto individuale di lavoro;

RICHIAMATA la Delibera n. 175 del 17/09/2024, con la quale la Giunta Comunale, tra l'altro:

- ha approvato la nuova struttura organizzativa dell'Ente Comune di Parabita, la quale risulterà costituita da **n. 1 Unità di Staff** e **n. 4 Unità di Line**, strutture di massima dimensione, denominate “**Settori**”, costituenti il vertice della struttura organizzativa;

- ha approvato il Programma del Fabbisogno Assunzionale per il triennio 2024/2026 – anno 2024 - come modificato e come dettagliatamente indicato nella **Sottosezione 3.3 dell'allegato PIAO 2024/2026**, il quale prevede di attuare le assunzioni a tempo indeterminato indicate nell'apposita Tabella;

- ha stabilito che:

- alla copertura dei posti, come programmata per l'anno 2024, si provvederà previa attivazione della sola propedeutica procedura di mobilità obbligatoria collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii.;
- non si darà corso, invece, alla procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. (mobilità intercompartimentale), avvalendosi della deroga, di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019 n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*”, come modificata dall'art. 1, comma 14-ter della Legge 6 agosto 2021 n. 113, che l'ha resa facoltativa fino al 31 dicembre 2024;

CONSTATATO che nel Programma assunzionale per l'anno 2024 è prevista, tra l'altro, la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% di un altro posto, ulteriore e quindi in aggiunta rispetto a quello di cui sopra, programmato con il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” di cui alla citata Delibera G.C. n. 8/2024, con il medesimo profilo di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, (ex Categoria D), da coprire nel corso dell'Anno 2024 mediante scorrimento di graduatoria vigente presso l'Ente;

RISCONTRATA, quindi, la necessità di dare attuazione a quanto sopra;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, come modificato ed integrato, in particolare gli artt. 107 e 109, nonché in particolare l'articolo 183;

- il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;
- le vigenti norme in materia di personale, di reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni e di spesa del personale;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali, per quanto ancora in vigore, il “Nuovo ordinamento professionale” di cui al “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali” sottoscritto il 16 novembre 2022;
- il vigente “Regolamento di organizzazione dei servizi e del personale”, come modificato ed integrato, per quanto applicabile;
- il “Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi” del Comune di Parabita, approvato con Deliberazione G.C. n. 201 del 24.09.2010, modificato con Atto G.C. n. 72 del 25.09.2019; revisionato con deliberazione G.C. n. 139 del 22.07.2021 e integrato con deliberazione G.C. n. 37 del 22.02.2022
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- la normativa in materia finanziaria,
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014 n. 126, in particolare il principio contabile applicato all. 4/2, che disciplina la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.11.2009;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il *Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni*, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, in attuazione del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

CONSIDERATO:

- **che** il D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente:
 - all’articolo 30, comma 2-bis stabilisce che *«Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.»*;
 - all’articolo 34-bis, comma 1, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 dello stesso decreto (compresi i comuni) di comunicare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le specifiche idoneità richieste ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, ossia, rispettivamente, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997, i quali, espletati gli adempimenti di cui al comma 2, provvedono all’assegnazione del personale collocato in

- disponibilità, iscritto nei relativi elenchi;
- all'articolo 34-bis, comma 4 prevede che le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
- al successivo comma 5 dell'articolo 34-bis precisa che le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo art. 34-bis, sono nulle di diritto;
 - che l'articolo 3, comma 8, della Legge n. 56/2019 (c.d. "Decreto Concretezza"), prevede: «Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, **fino al 31 dicembre 2024**, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

DATO ATTO:

- **che**, ai fini del reclutamento dell'unità di che trattasi, è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, con Nota Prot. n. 19154 del 17/09/2024 trasmessa a mezzo PEC al competente Ufficio Occupazione della Regione Puglia, il quale
 - **che** con Nota Prot. n. 460662 del 24.09.2024, acclarata al ns Prot. Gen. n. 19605 in pari data, il predetto Ufficio ha comunicato che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non vi sono lavoratori in possesso dei requisiti richiesti;
 - **che** con la sopra richiamata Deliberazione n. 8 del del 31/01/2024 la Giunta Comunale, inoltre, ha approvato il "Piano delle Azioni Positive per il Triennio 2024-6;
 - **che**, quindi, sono stati rispettati i vincoli imposti dal quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti preliminari ai fini assunzionali;
 - **che**, quindi, è possibile procedere alla copertura del posto in argomento;

OSSERVATO:

- **che** in ordine al rapporto tra le due possibili e alternative modalità di reclutamento del personale pubblico (scorrimento delle graduatorie e concorso pubblico), il Consiglio di Stato, nell'Adunanza Plenaria del 28 luglio 2011, con sentenza n. 14/2011, aveva operato un'analitica ricostruzione delle opinioni espresse dalla giurisprudenza in *subiecta materia*, aderendo all'orientamento secondo cui l'amministrazione debba sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto delle ragioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e del sacrificio loro imposto, ripudiando al contempo la tesi "estrema" secondo cui l'amministrazione sia sempre tenuta a reclutare mediante scorrimento;
 - **che** l'art. 1, comma 361 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) disponeva «Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso» stabilendo, quindi, che le graduatorie dei concorsi banditi dal 2019 in poi fossero utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e che, solo in via subordinata, si potesse ricorrere agli idonei per sostituire uno dei vincitori che eventualmente si fossero dimessi nell'arco del triennio di validità della graduatoria;
 - **che**, tuttavia, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, con deliberazione n. 290/2019/PAR del 26 settembre 2019, aveva evidenziato che «la giurisprudenza amministrativa costante ritiene che la modalità di reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie rappresenti la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso un'eccezione che richiede un'apposita e approfondita motivazione, al fine di dar conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico»;

- **che** successivamente, comunque, l'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020):
 - al comma 147 ha previsto che le amministrazioni possano «*utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali*»;
 - con il successivo comma 148 ha disposto, invece, l'abrogazione dei commi dal 361 al 362-ter e del comma 365 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), ripristinando la facoltà di utilizzare le graduatorie concorsuali, non solo per i posti messi a concorso ma anche per eventuali scorrimenti;
- **che** l'art. 17-bis, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito in Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha stabilito: «**gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**»;

ESAMINATI:

- l'articolo 91, comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., che in tema di assunzioni, recita: «**4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.**»;
- l'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 149 della già citata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che fissa **in due anni dalla data di approvazione e non più in tre**, la validità delle graduatorie;

CONSTATATO:

- **che**, quindi, le graduatorie approvate a partire dal 2020, invece, sono valide per due anni dall'approvazione della graduatoria;
- **che** la graduatoria del concorso in argomento, approvata con Determina n. 169 - Reg. Gen. n. 977 del 06.08.2024, è pienamente efficace;

ESAMINATA la sopra detta “**graduatoria definitiva**”;

RICHIAMATI:

- l'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, integralmente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 82/2023, in merito a “Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere”, il quale
 - ai commi 1, 2 e 3 detta nuove regole in materia di “riserve di posto” e categorie riservatarie, disponendo quanto segue:
 1. *Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.*
 2. *Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.*
 3. *Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

 - a) *riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;*
 - b) *riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*»;*
 - al comma 4 stabilisce, modificando le precedenti disposizioni, i titoli che, a parità di altri titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, danno diritto a preferenza e ne fissa l'ordine;

- con riguardo al contenuto del sopra riportato art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 487/1994 e, quindi, alle **“riserve di legge”**:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, all’articolo 3, comma 1, stabilisce che *«I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:*
 - a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;*
 - b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;*
 - c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.»*;
- la Direttiva n. 1/2019 del 24.06.2019, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione (registrata dalla Corte dei Conti il 9 agosto 2019, Reg.ne Succ. n. 1708 e pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213);
- l'articolo 1014 del D.Lgs 15.03.2010, n. 66, come novellato dal D.Lgs. 24.02.2012 n. 20;
- l'articolo 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, il quale recita *«le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta»*;
- il parere UORCC.PA prot. 0006373 del 7 febbraio 2013, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 1014, c. 3, del D.Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui prevede l'obbligo della riserva di posti, è definito dal primo periodo della disposizione che, inequivocabilmente, richiama tutte le pubbliche amministrazioni, ossia quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l’articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40, come sostituito dall’articolo 1, comma 9-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, il quale stabilisce: **«A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”**;

TENUTO CONTO:

- **che** l’art.1014 cit. del D.Lgs. n. 66/2010 (riserva per i volontari delle Forze Armate) prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedano assunzioni di personale non dirigente, indipendentemente dalla tipologia di contratto sia esso a tempo determinato che indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;

- **che**, con riferimento all’assunzione da effettuare, le riserve si applicherebbero a scorrimento della graduatoria, in base al numero di candidati effettivamente assunti, purché il/i beneficiario/i sia/no risultato/i idoneo/i, indipendentemente dal posto occupato in graduatoria;

- **che** nel caso in cui la riserva non sia operante per mancanza in graduatoria di candidati idonei aventi diritto alla riserva in argomento o per rinuncia da parte degli aventi titolo, la mancata assegnazione, comporterà, analogamente all’avvenuta operatività, l’azzeramento del valore che ha determinato detta riserva;

CONSTATATO:

- **che** nessuno dei concorrenti collocati in graduatoria risulta in possesso di titoli che danno diritto a

riserva;

- **che**, di conseguenza, l'unico posto messo a concorso è da attribuire a candidato non riservatario e, quindi, al secondo classificato in graduatoria;

- **che**, comunque, con riguardo alla selezione in argomento, non troveranno, anche in futuro, applicazione le norme in materia di riserve di posto in quanto, come già evidenziato, in graduatoria non è presente alcun tipo di riservatario;

DATO ATTO, pertanto, in relazione alle assunzioni da effettuare e con riguardo alle "**riserve di legge**" di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, che:

- **con riferimento alla riserva in favore delle categorie protette** di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68, da applicare ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 82/2023, **NON scatta la riserva** in quanto l'Ente ha già rispettato la quota d'obbligo;

- **con riferimento alla riserva in favore dei volontari delle Forze Armate** di cui all'articolo 1014, comma 1, lett. b), e all'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, prevista all'art. 5, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.ii., l'assunzione di cui al presente Provvedimento fa maturare una frazione pari a 0,20 (trattandosi di personale non dirigente e non appartenente ai corpi di polizia municipale e provinciale), la quale, sommata all'avanzo di 0,90 produce una riserva di 1,20 (0,90 + 0,30), non applicabile per mancanza di aventi titolo ma comunque azzerabile, con avanzo di **0,20**;

- **con riferimento alla riserva del 15% in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito**, in applicazione dell'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, l'assunzione prevista produce frazione pari a 0,15 la quale, sommata all'avanzo di 0,85 produrrà una riserva di 1,00 posto (0,85 + 0,15), non applicabile per mancanza di aventi titolo, sebbene comunque azzerabile, con avanzo di **0,00**;

TENUTO CONTO:

- **che**, ai sensi dell'art. 1 del Bando di Concorso:

- potevano partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, fossero in possesso di determinati requisiti;
- i requisiti richiesti dovevano essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda;

- **che** i requisiti devono essere posseduti anche all'atto dell'assunzione, al momento della stipula del contratto di lavoro, come stabilito dal D.P.R. n. 487/1994 ss.mm.ii.;

- **che** l'Amministrazione si è riservata la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

- **che** la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comportava l'esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale;

- **che**, come stabilito all'art. 6 del Bando, «*È comunque motivo di esclusione automatica dalla procedura - in qualsiasi fase del procedimento - la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione prescritti dal bando, in qualsiasi momento accertata, o l'accertamento di dichiarazioni false o comunque non veritiere contenute nella candidatura.*»;

- **che**, qualora fosse accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione dalla procedura può avvenire anche successivamente all'assunzione;

- **che** l'art. 53 rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e, in particolare, al comma 7, stabilisce che «*i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*», chiarendo, altresì, che sono incarichi retribuiti tutti quelli «*anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso*»;

- **che** tale divieto, come precisato dal comma 6 dello stesso articolo 53, riguarda «*tutti gli incarichi,*

anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso»;

- **che** l'art. 1, comma 60, della Legge 23.12.1996 n. 662 impone ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno il divieto di «*svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa*»;

- **che** le norme vigenti consentono, invece, ai lavoratori pubblici con rapporto di lavoro non superiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno di svolgere incarichi retribuiti presso altri Enti, anche questi in misura non superiore al 50%) o attività non rientranti nei compiti istituzionali, fatta salva la necessaria insussistenza di incompatibilità;

- **che**, quindi, prima di effettuare le assunzioni, è necessario accertare, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative con riferimento alla sopra citata normativa;

VERIFICATO che, tenuto conto dell'esito complessivo delle prove e della sopra detta graduatoria definitiva, risulta secondo classificato il Sig. Bidetti Stefano, con punti 51,00;

DATO ATTO:

- **che** si è provveduto a richiedere le informazioni necessarie per gli accertamenti d'ufficio dei requisiti generali necessari per l'assunzione del sopra detto candidato con Nota Prot. n. 16550 del 05/08/2024, rimasta senza riscontro e reiterata con nuova specifica Nota Prot. n. 19679 del 25.09.2024, riscontrata con Nota acquisita al ns Prot. n. 19780 in data 26.09.2024;

- **che** con Nota Prot. n. 19673 del 25.09.2024 è stato chiesto al Sig. Bidetti Stefano, classificatosi al secondo posto in graduatoria, di comunicare formalmente la propria disponibilità all'assunzione e di presentare la necessaria documentazione;

- **che** il predetto, con Pec acquisita al ns Prot. n. 19748 in data 25.09.2024 ha comunicato di accettare l'assunzione con decorrenza dal 1°10.2024;

- **che**, nel frattempo, il medesimo, con Pec acquisita al ns Prot. n. 19739 del 25.09.2024 aveva fatto pervenire la documentazione richiesta e autodichiarazione, in cui ha precisato, tra l'altro:

- di non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità o conflitto di interessi;
- di espletare altra attività lavorativa presso privati e, a tempo determinato part time (18 ore), presso l'ente "Unione della Costa Orientale", chiedendo di avvalersi delle norme previste dall'art. 4, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L. sottoscritto il 14.09.2000 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 50%;

- **che**, inoltre, il medesimo Sig. Bidetti, già titolare presso il Comune di Parabita di contratto di lavoro autonomo - ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 Profilo Tecnico "MIDDLE" a valere sulle risorse del PNRR – art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022 – CUP E99J21007460005 con decorrenza dal 03/05/2023 e termine previsto per il 02/05/2026, giusta determina n. 99 Reg. Sett. del 28.04.2023 – n. 514 Reg.Gen. del 03.05.2023 (contratto sottoscritto in data 03.05.2023), con Pec acquisita al ns Prot. n. 19891 il 27/09/2024 ha presentato le proprie dimissioni da detto incarico;

- **che**, infine, con Pec pervenuta anch'essa il 27/09/2024 al ns Prot. n. 19911 ha precisato che le suddette dimissioni sono con effetto immediato ed ha inviato ulteriore documentazione;

TENUTO CONTO che:

- l'articolo 1, comma 60, della Legge 23.12.1996 n. 662 impone ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno il divieto di «*svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa*»;

- l'articolo 92 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al comma 1 recita: «*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché*

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.»;

- l'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nel dettare la disciplina specifica in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi:

- stabilisce, in generale, che i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali, fatta eccezione per alcune attività di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, oppure di attività occasionali, saltuarie, compatibili con l'orario e la funzione istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, che ne deve autorizzare, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento previa verifica dell'insussistenza di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e dell'assenza di situazioni, anche solo ipotetiche o potenziali, di conflitti di interessi tra l'amministrazione di appartenenza e l'ulteriore attività da svolgere;
- al comma 7 precisa che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- al comma 8 sottolinea che *«Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.»*;

- il sopra citato articolo 53 del Dlgs n. 165/2001, tuttavia, al comma 6, esclude dal regime dell'incompatibilità e quindi dal regime autorizzatorio (obbligo di autorizzazione preventiva) i dipendenti di amministrazioni pubbliche in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, consentendo a tali lavoratori di svolgere un'altra attività lavorativa subordinata o autonoma, anche mediante iscrizione ad albi;

- l'articolo 53, comma 7 (tuttora vigente) del Contratto Collettivo Nazionale del Personale degli Enti locali stipulato il 21 maggio 2018, peraltro, recita *«I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.»*;

- la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22497/2022, nel confermare la nullità del licenziamento irrogato da un Comune ai danni di un proprio dipendente (part time al 50%) per aver intrattenuto altro rapporto di lavoro subordinato, in assenza di autorizzazione, ha precisato che la previsione dell'art. 92, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 va letta in combinato disposto con il comma 6 dell'art. 53 del Dlgs 165/2001 che esclude il regime autorizzatorio per i lavoratori part time non superiori al 50%, evidenziando come il regime dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quella a tempo pieno non sia interessato dalla regolamentazione introdotta dal citato art. 53 comma 1, del Dlgs n. 165/2001;

- in tal senso si è espressa anche l'ARAN con orientamento applicativo CFL-136:

«L'articolo 92 del D.Lgs 267/00, come noto, prevede per il solo personale degli enti locali una specifica deroga al divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego.

Pertanto, un ente locale può legittimamente procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dello stesso art. 92.

Come specificato all'art. 53 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da leggere in combinato disposto con l'art. 19 "Contratto individuale di lavoro" dello stesso contratto:

- *la previsione dell'assunzione e della tipologia contrattuale deve essere prevista nel Piano dei Fabbisogni (comma 1 lett. a) art. 53);*
- *il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro in cui si devono stabilire anche le modalità di articolazione*

della prestazione lavorativa: durata e collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (comma 11, art. 53 e comma 4 art. 19 dello stesso CCNL);

- *nel caso di specie, il dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti;*
- *il dipendente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione di cui al comma 6 dell'art. 19 del CCNL in esame, in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.»*

- in conclusione, le norme vigenti consentono ai lavoratori pubblici con rapporto di lavoro non superiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno di svolgere incarichi retribuiti presso altri Enti, anche questi in misura non superiore al 50%) o attività non rientranti nei compiti istituzionali, senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, fatta salva la necessaria comunicazione, entro quindici giorni, all'ente presso il quale già svolgono servizio per la verifica di insussistenza di incompatibilità;

CONSTATATO:

- **che**, cessato il contratto di lavoro autonomo sottoscritto con questo Ente in data 03.05.2023), vengono meno le ragioni ostative all'assunzione
- **che** il rapporto di lavoro presso altro ente pubblico dichiarato dal Sig. Bidetti, peraltro a tempo determinato, è al 50% e, quindi, non impedisce l'assunzione presso il Comune di Parabita;
- **che** il Sig. Bidetti ha dichiarato di avvalersi delle norme previste in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale fino al 50%;
- **che**, in effetti, non sussiste allo stato incompatibilità tra l'eventuale altro rapporto di lavoro con questo Comune di Parabita e l'impiego presso altro Ente pubblico, trattandosi per entrambi di rapporti al 50% dell'ordinario orario di lavoro, nonché con le altre attività svolte dall'interessato al di fuori del territorio parabitano;

CONSIDERATO:

- **che**, comunque, come pure previsto all'art. 2 del Bando di Concorso, «*Qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente all'assunzione in ruolo presso questo ente.»*;
- **che**, quindi, è possibile procedere all'assunzione in argomento, nelle more dell'acquisizione di eventuali ulteriori riscontri per l'accertamento dei requisiti di cui sopra;
- **che**, di conseguenza, il Si. Bidetti potrà assumere servizio presso questo Ente;

PUNTUALIZZATO che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

PRECISATO che ai neo assunti per il tramite della graduatoria approvata con Determina n. 169 – Reg. Gen. n. 977 del 06.08.2024:

- sarà assegnato il profilo di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali (nuova Classificazione Professionale), corrispondente all'ex Categoria D del vecchio Ordinamento;
- sarà attribuito e corrisposto il trattamento economico spettante al personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in base a quanto stabilito dal C.C.N.L. del 16.11.2022 al comma 1 dell'art. 78 “Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale”, negli importi di cui alla Tabella G “Stipendi tabellari delle nuove Aree”;

RISCONTRATA, quindi, **al momento**, l'opportunità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità con profilo di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, (ex Cat. D), a decorrere dal 1°.10.2024, a copertura del posto

previsto nel Piano del Fabbisogno integrato nel PIAO 2024-2026;

QUANTIFICATI:

- in € **4.559,00** la somma necessaria per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno della sopra detta unità con profilo professionale di "*Funzionario Specialista Servizi Tecnici*" e con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), ex cat. D, con decorrenza dal **1° ottobre 2024**, di cui € **3.348,00** per retribuzioni ed € **1.211,00** per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;
- in € **18.197,00** il costo annuo per la sopra detta assunzione, di cui € **13.369,00** per retribuzioni ed € **4.828,00** per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;

PRESO ATTO:

- **che** il Consiglio Comunale:
 - con Deliberazione n. 106 del 27/12/2023 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
 - con successiva Deliberazione n. 107 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026 (ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011), redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente;
- **che** la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 67 del 09.04.2024, immediatamente esecutiva, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'Esercizio Finanziario 2024/2026, per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

ACCERTATO:

- che la somma necessaria per l'assunzione di che trattasi è disponibile in bilancio, negli appositi relativi capitoli di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- che le apposite dotazioni sono, altresì, previste nei relativi capitoli del bilancio di previsione esercizio 2024;
- **che** dunque sussiste la copertura finanziaria per effettuare l'assunzione;
- **che**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del citato D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

CONFERMATO:

- **che** il Comune di Parabita, Ente soggetto al patto di stabilità:
 - ha adempiuto agli obblighi di legge di carattere generale in materia di personale e in materia finanziaria;
 - ha assicurato il rispetto dei parametri economico finanziari e dei vincoli fissati dalle norme in materia;
 - ha rispettato i limiti di spesa del personale;
- **che** la spesa prevista è contenuta nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
- **che** non si riscontrano condizioni ostative rispetto alla facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato;

TENUTO PRESENTE:

- **che**, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali sono

attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- **che**, come stabilito all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- **che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., «*ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*»;

- **che**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta Legge n. 241/1990, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest'ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del "Testo Unico O. EE.LL." di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO:

- **che** le assunzioni e la gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, come anche, tra gli altri compiti, l'assunzione di impegni di spesa e la relativa liquidazione sono di competenza gestionale e, quindi, rientrano tra i compiti dei dirigenti o dei Responsabili di Settore,

- **che** con Decreto Sindacale n. 19 del 04.09.2024 è stata conferita alla scrivente la responsabilità del Settore 2 "Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile", con attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., di compiti, funzioni e poteri di cui all'art. 107 del medesimo D.lgs. nelle materie assegnate;

- **che** i capitoli di bilancio cui fa capo la spesa per le assunzioni di cui alla presente determinazione sono assegnati al sottoscritto Responsabile di Settore

- **che**, quindi, compete alla scrivente, cui è demandata la gestione della materia in argomento, provvedere ai reclutamenti in argomento e all'adozione del provvedimento;

ATTESA la propria competenza:

- in virtù del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore, cui sono attribuite le funzioni indicate all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. in materia, tra le altre, di "Risorse Umane", con Decreto Sindacale 13 del 03.10.2023, in forza del quale la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

ESEGUITI con esito favorevole i dovuti controlli:

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., avendo accertato:

- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto;

- la verifica della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente deliberazione e dato atto, relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dal D.Lgs. n. 33/2013, che la presente Determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

ATTESO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

ATTESTATE, pertanto, da parte del sottoscritto Responsabile di Settore, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000;

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto, :

- a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- in relazione ai requisiti soggettivi dei destinatari dell'atto:

- a) che il soggetto destinatario è stato individuato in base agli esiti di procedura selettiva pubblica e ricorrendo a criteri di natura oggettiva assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari del presente provvedimento;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o affinità con i sopra detti soggetti e di non intrattenere con i medesimi rapporti di frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:

- a) di impegnarsi ad assolvere, qualora sussistenti, gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO, dunque:

- di procedere alla copertura a tempo indeterminato del posto indeterminato del posto di "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" in argomento di cui al Programma del Fabbisogno inserito nel "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" 2024-2026 e del relativo "Piano occupazionale" per l'Anno 2024 di cui al PIAO 2024/2026, approvati con Deliberazione G.C. n. 8 del 31/01/2024, come modificati con Atto G.C. n. 175 del 17/09/2024;
- di assumere, con decorrenza dal **1° ottobre 2024**, il Sig. **Bidetti Stefano**, posizionatosi al secondo posto in graduatoria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time al 50% e con profilo professionale di "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" e con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali, ex categoria D;
- di impegnare la spesa necessaria sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa, che si intende integralmente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e costituente motivazione ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) DI DARE ATTUAZIONE al Programmazione del fabbisogno di personale adottati dall'Amministrazione Comunale e, nello specifico, del Programma del Fabbisogno inserito nel "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" 2024-2026 e del relativo "Piano occupazionale" per l'Anno 2024 di cui al PIAO 2024/2026, approvati con Deliberazione G.C. n. 8 del 31/01/2024, come modificati con Atto G.C. n. 175 del 17/09/2024, relativamente alla copertura a tempo indeterminato e part-time al 50% di un posto di "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" e con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali, ex categoria D, da coprire nel corso dell'Anno 2024 mediante *scorrimento di graduatoria* vigente presso l'Ente;

3) DI DARE ATTO che, stante l'assunzione, già effettuata, del primo classificato, il candidato da assumere risulta essere il secondo classificato in graduatoria e, quindi, idoneo, nella persona della Sig. Bidetti Stefano, che ha conseguito il punteggio complessivo di 51,00;

4) DI PRENDERE ATTO che il predetto, già titolare presso il Comune di Parabita di contratto di lavoro autonomo - ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 Profilo Tecnico "MIDDLE" a valere sulle risorse del PNRR - art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022 - CUP E99J21007460005 con decorrenza dal 03/05/2023 e termine previsto per il 02/05/2026, giusta determina n. 99 Reg. Sett. del 28.04.2023 - n. 514 Reg.Gen. del 03.05.2023 (contratto sottoscritto in data 03.05.2023), con Pec acquisita al ns Prot. n. 19891 il 27/09/2024 ha presentato le proprie dimissioni da detto incarico e con Pec pervenuta anch'essa il 27/09/2024 al ns Prot. n. 19911 ha precisato che le suddette dimissioni sono con effetto immediato;

5) DI DARE ATTO, inoltre, che non si riscontrano, allo stato, situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia, stanti le dimissioni di cui sopra e tenuto conto che l'ulteriore attività svolta, regolarmente comunicata come stabilito dall'art. 53, comma 7 del C.C.N.L. EE.LL. del 21 maggio 2018, non confligge con quella da svolgere al 50% presso il Comune di Parabita;

che, stante l'assunzione, già effettuata, del primo classificato, il candidato da assumere risulta essere il secondo classificato in graduatoria e, quindi, idoneo, nella persona della Sig. Bidetti Stefano, che ha conseguito il punteggio complessivo di 51,00;

6) DI ASSUMERE, pertanto, il **Sig. Bidetti Stefano, ...OMISSIS...- con decorrenza dal 1° ottobre 2024**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time al 50% (n. 18 ore settimanali), con profilo professionale di "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" e con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali (nuova Classificazione Professionale), corrispondente all'ex Categoria D del vecchio Ordinamento;

7) DI PRECISARE:

- **che** l'assunzione è effettuata, previo svolgimento, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore e la disciplina del vigente "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi", di selezione pubblica, indetta con Determinazione Reg. Sett. n. 83 del 23.04.2024 - Reg. Gen. n. 494 del 24.04.2024 e conclusasi con Determinazione Reg. Sett. n. 169 - Reg. Gen. n. 977 del 06.08.2024, con la quale è stata, tra l'altro, approvata la "Graduatoria Definitiva" del concorso;

- **che** il Sig. Bidetti è risultato secondo classificato nella predetta graduatoria e, quindi, stante la già

avvenuta assunzione della **vincitrice** prima in graduatoria, può essere assunto;

- **che**, con riferimento alla selezione *de qua* e all'assunzione da effettuare:

- non opera alcun tipo di riserva di posto ai sensi di legge;
- nessuno dei concorrenti collocati in graduatoria risulta in possesso di titoli che danno diritto a riserva;

- **che**, di conseguenza, il posto da coprire è attribuito a candidato non riservatario e, quindi, al secondo classificato in graduatoria, nella specie Sig. Bidetti Stefano;

- **che**, comunque, non troveranno, anche in futuro, applicazione le norme in materia di riserve di posto in quanto, come già evidenziato, in graduatoria non è presente alcun tipo di riservatario;

- **che** si dà corso all'assunzione nelle more del completamento degli accertamenti avviati d'ufficio circa il possesso dei requisiti di legge necessari per l'assunzione presso la pubblica amministrazione e per la copertura del posto in argomento e tenuto conto che, qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, anche successivamente all'assunzione in ruolo presso questo ente;

- **che** il rapporto di lavoro sarà instaurato con la stipula di apposito contratto individuale di lavoro a tempo parziale e indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL 06/07/1994 – Enti Locali, che sarà sottoscritto con il Sig. Bidetti e con il quale sarà regolamentato il rapporto di lavoro stesso;

- **che** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 5-bis del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, dell'articolo 3 comma 5-septies del Decreto-Legge. 24.06.2014 n. 90, convertito nella Legge 11.08.2014 n. 114, introdotto dall'art. 14-bis del D.L. 28.01.2019 n. 4, convertito nella Legge 28.03.2019 n. 26 e dell'articolo 3, comma 7-ter del Decreto-Legge 09.06.2021 n. 80, convertito dalla Legge 06.08.2021 n. 113, il dipendente è tenuto a permanere in servizio presso il Comune di Parabita per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo dimissioni volontarie;

8) DI ATTRIBUIRE e corrispondere al predetto il trattamento economico lordo spettante al personale a tempo parziale dell'Area dei Funzionari (ex Cat. D), negli importi di cui alla Tabella G "Stipendi tabellari delle nuove Aree", in base a quanto stabilito dal C.C.N.L. del 16 novembre 2022, al comma 1 dell'articolo 78 "Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale", demandando ad eventuale successivo provvedimento il riconoscimento di altri emolumenti, assegni o benefici previsti dalla legge o dai Contratti;

9) DI QUANTIFICARE:

- in € **4.559,00** la somma necessaria per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno della sopra detta unità con profilo professionale di "*Funzionario Specialista Servizi Tecnici*" e con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione), ex cat. D, con decorrenza dal **1° ottobre 2024**, di cui € **3.348,00** per retribuzioni ed € **1.211,00** per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;
- in € **18.197,00** il costo annuo per la sopra detta assunzione, di cui € **13.369,00** per retribuzioni ed € **4.828,00** per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;

10) DI IMPEGNARE, quindi, sui capitoli del Bilancio 2024, come di seguito dettagliato, la sopra detta somma di € 4.559,00 tenendo conto che le risorse necessarie per l'indennità di comparto relativamente alla quota non a carico dell'Ente non costituisce effettivo aumento di spesa in quanto già prevista nella parte stabile del "Fondo Risorse Decentrate", dal quale è prelevata con conseguente diminuzione dello stanziamento:

Trattamento Stipendiale: € 3.348,00 di cui:

- € **3.276,00** per retribuzioni (compresi ind. di comparto a carico del Bilancio e Ind. di Vacanza Contrattuale sul Capitolo 106 - Miss. 01 - Programma 06 - Cod. 1.01.01.01.002
- € **72,00** per indennità di comparto NON a carico del Bilancio sul Cap. 106 - Miss. 01 - Programma 06 - Cod. 1.01.01.01.002, a valere sui fondi del Capitolo 1320/Art. 4 "Fondo

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”;

Oneri a carico del datore di lavoro: € 1.211,00 di cui:

- € 904,00 per C.P.D.E.L., INADEL, I.N.A.I.L. su Retribuzioni a carico del bilancio, con imputazione al Capitolo 112 - Miss. 01 - Progr. 06 - Cod. 1.01.02.01.001
- € 280,00 per IRAP su Retribuzioni a carico del bilancio, sul Capitolo 114 - Miss. 01 - Progr. 06 - Cod. 1.02.01.01.001
- € 20,00 per C.P.D.E.L., INADEL, I.N.A.I.L. su Ind. di comparto a carico del “Fondo”, con imputazione sul Capitolo 112 - Miss. 01 - Progr. 06 - Cod. 1.01.02.01.001, a valere sul Cap. 1321 /Articolo 1 “Contributi Previdenziali su Fondo miglioramento/Versamento Oneri Previdenziali”;
- € 7,00 per IRAP su Ind. di comparto a carico del “Fondo”, con imputazione al Cap. 114 - Miss. 01 - Progr. 06 - Cod. 1.02.01.01.001, a valere sul Cap. 53 “Versamento I.R.A.P. su Fondo Efficienza”;

11) DI SPECIFICARE:

- **che** la spesa per l’anno 2024 sarà imputata agli appositi rispettivi Capitoli del **Bilancio del corrente esercizio finanziario (2024)**, destinati al pagamento delle voci stipendiali al personale a tempo indeterminato, tenuto conto, come già sopra evidenziato, che le risorse necessarie per l’indennità di comparto relativamente alla quota NON a carico dell’Ente (oltre relativi oneri riflessi) non costituiscono effettivo aumento di spesa in quanto già previste nella parte stabile del “Fondo Risorse Decentrate”, dal quale saranno attinte;

- **che**, quindi, le risorse per la corresponsione nell’Anno 2024 dell’Indennità di comparto, relativamente alla quota non a carico dell’Ente verranno prelevate dal “Fondo Risorse Decentrate” Anno 2024 (Capitolo 1320/4), che subirà una conseguente diminuzione;

- **che** la spesa per gli **anni 2025 e successivi**, rapportata **su base annua**, sarà imputata agli appositi rispettivi Capitoli di Bilancio, destinati al pagamento delle voci stipendiali al personale a tempo indeterminato, **degli esercizi finanziari di competenza**;

- **che** l’assunzione in oggetto viene attuata nel rispetto della normativa sui limiti alla spesa del personale degli enti locali;

12) DI DEMANDARE:

- all’Ufficio Stipendi le dovute annotazioni, anche ai fini dell’elaborazione degli stipendi mensili;

- ai Servizi Finanziari la registrazione degli impegni di cui al presente Provvedimento, nonché l’emissione dei relativi mandati di pagamento, previa elaborazione del foglio stipendio, in sede di pagamenti stipendiali al personale;

13) DI DARE ATTO, inoltre:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;

- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile previsto dall’art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

- **che**, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 06.11.2012 n. 190, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei soggetti destinatari del presente procedimento;

- **che** gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento rientrano nei limiti imposti dalla normativa vigente, sia con riferimento alla spesa complessiva di personale sia in relazione al limite di spesa utilizzabile per assunzioni a tempo indeterminato in quanto il costo per le assunzioni in argomento è contenuto nel limite di spesa previsto dalle norme vigenti;

- **che**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il

conseguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

- **che** il presente provvedimento, prevedendo impegno di spesa, comporta costi a carico del bilancio comunale, e, quindi, necessita di attestazione di copertura finanziaria;
- **che**, pertanto, esso diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa essa sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale sul sito Internet istituzionale del Comune di Parabita e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 21, comma 2, del citato Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **che** con la pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicità;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

14) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
- ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore Sig.ra Tiziana Pino;

15) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per le verifiche di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del Provvedimento stesso, per l'inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti in materia di pubblicità.

Parabita, 27/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa											
Num.	Anno	Cap.	Art.	M.	P.	T.	M.A.	Descrizione	Importo	N.Imp	N.SubImp
1	2024	106		01	06	1	01.01.01.0	Retribuzioni (compresi ind. di comparto a carico del Bilancio e	3276,00		

Impegni di Spesa											
Num.	Anno	Cap.	Art.	M.	P.	T.	M.A.	Descrizione	Importo	N.Imp	N.SubImp
							02	Ind. di Vacanza Contrattuale) per assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" dal 1° ottobre 2024			
2	2024	106		01	06	1	01.01.01.02	Indennità di comparto a carico del 'Fondo Risorse Decentrate' per assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" dal 1° ottobre 2024, a valere sui fondi del Capitolo 1320/Art. 4	72,00		
3	2024	112		01	06	1	01.02.01.01	C.P.D.E.L., INADEL, I.N.A.I.L. su Ind. di comparto a carico del 'Fondo Risorse Decentrate' per assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" dal 1° ottobre 2024, a valere sui fondi del Capitolo 1321/Art. 1'	20,00		
4	2024	114		01	06	1	02.01.01.01	IRAP su Ind. di comparto a carico del 'Fondo Risorse Decentrate' per assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" dal 1° ottobre 2024, a valere sui fondi del Capitolo 53	7,00		
5	2024	112		01	06	1	01.02.01.01	C.P.D.E.L., INADEL, I.N.A.I.L. su Retribuzioni per assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" dal 1° ottobre 2024	904,00		
6	2024	114		01	06	1	02.01.01.01	IRAP su Retribuzione per assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% (n. 18 ore sett.li) di n. 1 "Funzionario Specialista Servizi Tecnici" dal 1° ottobre 2024'	280,00		

Parabita, 27/09/2024

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Mirko VITALI**

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1877

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 27/09/2024 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 27/09/2024

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Pubblicazione**

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig.ra Tiziana PINO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita